

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. ARZANESE S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio A. Liguori di Torre del Greco non rispetta i requisiti, previsti dal Titolo II “Criteri infrastrutturali” del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
 - Art.1 *Terreno di gioco: Non presente omologazione FIFA per manto sintetico (presente omologazione LND valida solo per gare LND e settore giovanile e scolastico);*
 - Art.11 *Antidoping: Completare allestimento (non presente WC).*
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società U.S. ARZANESE S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. ARZANESE S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il parere contrario espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all'accoglimento del ricorso;
- ravvisata, alla luce della documentazione agli atti del Consiglio Federale e anche in considerazione del parere favorevole espresso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la sussistenza in capo alla società U.S. ARZANESE S.r.l. delle condizioni prescritte dai Comunicati Ufficiali sopra richiamati ai fini del rispetto dei criteri infrastrutturali;
- preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società U.S. ARZANESE S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società U.S. ARZANESE S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società U.S. ARZANESE S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete